



SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI
DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO
E SUPPORTO ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSE

IL RESPONSABILE
ANNAMARIA DITERLIZZI

A tutti i beneficiari
LORO SEDI

p.c. agli Organismi Intermedi

Oggetto: Precisioni sulle condizioni di ammissibilità del SRFC, del servizio di orientamento specialistico e del servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative.

Gentilissimi,

il Servizio scrivente ha ritenuto opportuno effettuare un'analisi al fine di verificare la necessità di operare un aggiornamento delle modalità seguite con riferimento all'ammissibilità della spesa di alcune tipologie formative, alla luce della complessità delle attività di servizio erogato e della necessità di operare una semplificazione, pur rispettosa delle norme e dei Regolamenti.

In particolare, relativamente al Servizio regionale di formalizzazione delle competenze in esito al tirocinio formativo extracurricolare e dell'Orientamento Specialistico, si è svolta un'analisi in merito alle diverse e specifiche tempistiche di realizzazione dei servizi citati. A seguito di tale analisi, si è preso atto che il **servizio di formalizzazione** può assumere modalità operative diverse che riflettono modelli organizzativi differenti e, quindi, non risulta equo definire una regola restrittiva generale. Al contrario, appare opportuno allargare l'arco temporale di ammissibilità entro il quale risulta possibile attuare il servizio. Pertanto, fermo restando le altre condizioni di ammissibilità del servizio al cofinanziamento (rilascio e consegna dell'attestato, limite di attività back office, ecc.), si definisce che l'ammissibilità temporale delle singole fasi/attività di servizio al finanziamento, a prescindere se in presenza o meno del partecipante, decorre dalla data di avvio del tirocinio fino alla data di consegna dell'attestato di formalizzazione.

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

tel 051.527.3891 – 3896 – 3727
fax 051.527.3305

Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it



Per quanto concerne il **servizio di orientamento specialistico**, come noto questo prevede il rilascio di una scheda di esito che rappresenta, di norma, il termine del servizio stesso e la cui funzione è quella di formalizzare, in sintesi, quanto emerso dai colloqui in merito alle esperienze formative e professionali maturate, alle attese prospettate per il futuro, condivise con l'esperto nonché al percorso da seguire per la finalità di realizzare dette attese. Nel corso delle più recenti esperienze di erogazione del servizio di orientamento, risultano sempre più frequenti le richieste di prevedere una funzione di orientamento che continua nel tempo, che prevede cioè ulteriori momenti di verifica o approfondimento a seguito delle azioni del programma individualizzato. In questo senso, appare opportuno non considerare il rilascio della scheda di esito come un confine temporale rigido per l'ammissibilità dei colloqui svolti e quindi, per semplificare la disciplina in questione evitando molteplici distinte specifiche, si preferisce chiarire che il rilascio della scheda di esito resta necessario per l'ammissibilità delle spese di orientamento, ma la data di rilascio non costituisce un limite temporale per l'ammissibilità delle ore di attività svolte e documentate nei diari di bordo del servizio, a prescindere se in presenza o meno del partecipante, eventualmente anche in date successive alla data di rilascio. Si ricorda, inoltre, che la scheda deve essere sottoscritta dall'utente.

Coerentemente con quanto previsto per l'orientamento specialistico, anche il **servizio di affiancamento** nella ricerca di opportunità lavorative è erogato in modo individuale attraverso attività in presenza della persona e attività correlate di back office, prevedendo in esito un "prospetto sintetico delle misure di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative realizzate" nel quale siano indicati in particolare le vacancy individuate nonché i colloqui effettuati con le aziende. Anche in questo caso si può considerare il rilascio della scheda di esito come un confine temporale troppo rigido per l'ammissibilità dei colloqui svolti, in quanto può risultare invece opportuno incontrare nuovamente l'utente per ricevere un feed back, ad esempio, sull'esito delle attività e dei colloqui svolti. Si conferma che il rilascio della scheda di esito resta necessario per l'ammissibilità delle spese connesse alle attività di affiancamento, ma la data di rilascio non costituisce un limite temporale per l'ammissibilità delle ore (front office e back office) documentate nei diari di bordo per il servizio citato, eventualmente anche in date successive al rilascio della scheda di esito.

Le precisazioni sopra presentate devono intendersi sostitutive di quanto definito nelle precedenti note circolari sul tema a valere per i servizi di formalizzazione SRFC, di orientamento



specialistico e di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative e rappresentano il riferimento applicativo quale regola di ammissibilità per tutte le verifiche in corso, non già oggetto di eseguita validazione documentale contabile della relativa spesa.

Cordiali saluti.

La Responsabile di Servizio

Annamaria Diterlizzi

(firmato digitalmente)